

PS11691 - CALYPSO-DEPURATORI DI ACQUA

Provvedimento n. 28597

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11691 del 13 ottobre 2020;

VISTO il proprio provvedimento del 13 ottobre 2020, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede di Calypso S.r.l.s.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Calypso S.r.l.s. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, attiva nel settore della distribuzione e manutenzione dei depuratori per il trattamento dell'acqua potabile. La società ha realizzato, al 31 dicembre 2019, ricavi pari a 1.588.262 € e ha realizzato, nel corso del 2020, alla luce della situazione provvisoria infrannuale (dal 1° gennaio al 30 novembre 2020), ricavi pari a 18.615 € e perdite pari a 106.380 €¹.

2. A.E.C.I., in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne una pratica commerciale posta in essere da Calypso S.r.l.s. e consistente nella promozione, con modalità ingannevoli ed aggressive, di un *kit* di filtrazione e purificazione dell'acqua potabile (per uso domestico) e del connesso servizio dodicennale di manutenzione, anche attraverso la diffusione, sul sito *internet* del professionista, alla pagina <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>, di informazioni idonee ad ingenerare un eccessivo allarmismo sulla scarsa qualità dell'acqua potabile.

4. La predetta condotta è stata oggetto di segnalazioni dei consumatori, pervenute anche per il tramite dell'associazione dei consumatori A.E.C.I., a partire dal 20 giugno 2019.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 23 ottobre 2020 è stato notificato a Calypso S.r.l.s. l'avvio del procedimento istruttorio PS11691 per presunta violazione degli artt. 21, comma 1, lett. *b*) e *d*), 22, comma 1, 23 comma 1, lett. *g*) e *n*), e 24 del Codice del Consumo. In tale sede veniva, in particolare, ipotizzata l'ingannevolezza e l'aggressività delle modalità con le quali gli agenti del professionista proponevano ai consumatori, presso il loro domicilio, la sottoscrizione di un contratto per l'installazione di un *kit* di filtrazione e purificazione dell'acqua potabile e per la manutenzione dodicennale dello stesso, nonché l'ingannevolezza delle affermazioni riportate alla pagina web <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>.

6. Contestualmente alla notifica dell'avvio del procedimento, il 23 ottobre 2020 è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede della società Calypso.

7. Calypso S.r.l.s. ha depositato memorie l'11 novembre e il 28 dicembre 2020².

8. In data 21 dicembre 2020 è stata comunicata alle Parti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria³.

9. L'11 gennaio 2021 è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

¹ [Doc. n. 35 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

² [Docc. nn. 30 e 35 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

³ [Doc. n. 34 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

2) Le evidenze acquisite

10. Dagli elementi raccolti in istruttoria è emerso che la politica di vendita del professionista consisteva nel contattare telefonicamente - tramite agenti - i potenziali clienti per proporre loro una consulenza gratuita di analisi dell'acqua presso la loro abitazione, per parlare di acqua e salute ed offrire l'opportunità di installare un impianto di depurazione dell'acqua potabile⁴.

11. Nell'ambito della visita domiciliare gli agenti, dopo aver illustrato i rischi connessi alla presenza di nitrati nell'acqua di rubinetto ed enfatizzato le qualità che la medesima assumerebbe per effetto del trattamento di depurazione⁵, proponevano ai consumatori la sottoscrizione di un contratto *standard*, denominato "modulo di ordine"⁶, per l'installazione e la manutenzione di un impianto ("kit") di depurazione domestico. Tale modulo presenta i tipi di impianto che il consumatore può selezionare (ultrafiltrazione liscia, microfiltrazione liscia, microfiltrazione friggogassatore, osmosi liscia, osmosi friggogassatore), ciascuno corredato dall'indicazione della rata mensile e dell'importo complessivo della spesa (cfr. figura sottostante).

<input type="checkbox"/> Ultrafiltrazione liscia	spesa mensile a partire da 20 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale)	per l'importo di 2.880,00 €
<input type="checkbox"/> Microfiltrazione liscia	spesa mensile a partire da 26 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale)	per l'importo di 3.744,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Microfiltrazione friggogassatore	spesa mensile a partire da 32 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale)	per l'importo di 4.608,00 €
<input type="checkbox"/> Osmosi liscia	spesa mensile a partire da 37 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale)	per l'importo di 5.328,00 €
<input type="checkbox"/> Osmosi friggogassatore	spesa mensile a partire da 42 € per 12 cambi filtro (a cadenza annuale)	per l'importo di 6.048,00 €

12. Dal modulo d'ordine, che contiene anche le Condizioni generali di vendita ("CGV"), emerge che il contratto ha ad oggetto l'installazione del *kit* (impianto per la filtrazione e purificazione) unitamente alla fornitura del servizio di manutenzione dodicennale (un filtro all'anno); che al consumatore è riconosciuto il diritto recesso e che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, sono imposte al consumatore una penale (pari al 30% dell'importo contrattuale) e le spese di rimozione dell'impianto (225 € + iva).

13. Le CGV prevedono, inoltre, che il pagamento "si intende per contanti" e, nel caso in cui il consumatore intenda servirsi di un istituto di credito al consumo per procurarsi i fondi necessari, le relative spese sono a suo carico. Nel modulo contrattuale è, inoltre, presente una nota prestampata che recita: "Pagamento da concordare con il nostro funzionario commerciale". In alcuni esemplari acquisiti nell'ambito dell'attività ispettiva, figurano anche diciture equivalenti, redatte a mano: "Pagamento da definire con il commerciale" o "Pagamento tramite banca o posta da concordare con ns funzionario".

14. Dopo l'installazione dell'impianto, nel corso di un appuntamento con il funzionario commerciale, fissato oltre 14 giorni dalla sottoscrizione del modulo di ordine⁷, vengono definite modalità di pagamento del corrispettivo. Più precisamente, secondo i reclami acquisiti nel corso dell'attività ispettiva, Calypso, non ha riconosciuto la possibilità di corrispondere in contanti la spesa mensile indicata nel contratto.

15. Invero, il pagamento è stato subordinato alla sottoscrizione di apposito finanziamento indicato dal professionista⁸, le cui rate mensili sono risultate pari quasi al triplo del prezzo base ("a partire da") previsto nel contratto; l'estinzione del pagamento, inoltre, veniva richiesta in arco temporale più ristretto rispetto a quello previsto nel modulo d'ordine (5 anziché 12 anni)⁹. In alternativa, ai consumatori che non intendevano avvalersi del finanziamento proposto dal professionista è stato chiesto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione.

16. Numerosi consumatori hanno lamentato anche la preclusione all'esercizio del diritto di recesso senza spese.

17. Le segnalazioni dei consumatori ed i reclami acquisiti in ispezione indicano che molti consumatori sono stati indotti alla sottoscrizione del contratto sulla base di informazioni ingannevoli ed omissive comunicate dagli agenti e, segnatamente, dalle rassicurazioni verbali fornite dagli agenti in merito alla possibilità di fruire di detrazioni fiscali, quali quelle previste dal *bonus* ristrutturazioni anno 2019. In realtà, la legge riconosce il beneficio fiscale solo in caso di svolgimento di lavori di ristrutturazione¹⁰, circostanza che i consumatori hanno, tuttavia, appreso soltanto nel corso del 2020, in sede di dichiarazione dei redditi.

⁴ [Cfr. gli script, diramati agli agenti, relativi al colloquio con i potenziali clienti: all. 1 (n. 11) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttoria, integrante il verbale di accertamento ispettivo del 23 ottobre 2020.]

⁵ [Ad un consumatore è stata prospettata un'acqua dalle caratteristiche equivalenti a quelle dell'acqua oligominerale di Fiuggi (doc. n. 3 dell'indice del fascicolo istruttoria).]

⁶ [Cfr. all. 1 (n. 1) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttoria.]

⁷ [Cfr. all. 1 (n. 3 e n. 24) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttoria.]

⁸ [All. 1. (n. 6, n. 16, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 24, n. 26) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttoria.]

⁹ [Doc. n. 2, 3, 5, 6, 7, 16, 18, 23, nonché all. 1 (n. 21, n. 24, n. 25) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttoria.]

¹⁰ [Doc. n. 4, 5, 6, 7, 9, 18, n. 23, nonché all. 1 (n. 13, n. 21, n. 25, n. 28) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttoria.]

18. Parimenti, gli agenti rendevano una informativa lacunosa e poco chiara in ordine all'entità del corrispettivo del servizio in quanto omettevano di comunicare che gravavano sul consumatore ulteriori spese come quelle per la chiamata del tecnico ovvero per la sostituzione delle bombole¹¹.

19. Infine, il professionista ha reso in sede precontrattuale informazioni sulla scarsa qualità dell'acqua del rubinetto, che sono diffuse anche alla pagina web <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua/>. Segnatamente, alla sezione "Qual è la qualità dell'acqua potabile?" si legge: "L'acqua che giornalmente preleviamo dai nostri rubinetti rispetta i parametri di potabilità fissati dalla Legge, ma potabilità molto spesso non è sinonimo di alta qualità...la crescente presenza dei nitrati nell'acqua... ha portato gli acquedotti a fissare il limite ammissibile a 50 mg per litro, ciò significa che fino a una concentrazione di 50 mg/lt di questa sostanza l'acqua è da considerarsi potabile. Ma l'organizzazione mondiale della sanità suggerisce un limite massimo pari a 10 mg/lt, specie nell'alimentazione per i bambini! Ovvero cinque volte in meno! Questo è dovuto al fatto che i nitrati all'interno dell'organismo umano, possono trasformarsi in Nitriti (NO₂), i quali, incontrando altre sostanze chimiche (come gli aminoacidi contenuti negli alimenti) reagiscono formando le Nitrosoammine, alcune delle quali universalmente riconosciute come sostanze cancerogene"¹².

20. Tali affermazioni appaiono in contrasto con quanto riportato sul sito del Ministero della Salute, secondo il quale "le acque italiane, per più dell'85% di origine sotterranea, anche quando sottoposte a trattamenti di potabilizzazione, contribuiscono ad apportare quantità apprezzabili di alcuni minerali come risultato di fenomeni naturali di cessione da rocce e terreni a contatto con l'acquifero, ad esempio, calcio, magnesio, fluoro, ferro, manganese, zinco, iodio, selenio, zolfo, fosforo, potassio"¹³. La stessa OMS, poi, in ragione dell'importante ruolo dell'acqua nell'apporto di elementi minerali, tra cui calcio e magnesio, ha evidenziato la necessità che gli utilizzatori dei dispositivi di depurazione dell'acqua siano informati della riduzione della concentrazione di minerali essenziali nell'acqua trattata. Infine, nelle *Guidelines for drinking-water quality* dell'OMS, il limite di 50 mg/lt di nitrati è ritenuto sicuro anche per i lattanti alimentati con latte artificiale¹⁴.

3) Le argomentazioni difensive del Professionista

21. In epoca antecedente all'apertura del presente procedimento, il 15 ottobre e il 6 novembre 2019, il professionista, in risposta ad una richiesta di informazioni, aveva contestato quanto segnalato da un numero esiguo di consumatori rappresentando, senza fornire alcuna documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni, di aver allontanato alcuni agenti e di aver annullato cinque contratti, dietro restituzione della caparra versata.

22. In data 11 novembre 2020, il professionista ha confermato che la visita domiciliare era diretta ad illustrare le potenzialità purificatrici del sistema di depurazione delle acque potabili al fine di invitare i consumatori a stipulare il contratto, e che solo successivamente si procedeva all'installazione del kit e alla definizione delle modalità di pagamento.

23. Il professionista ha, inoltre, dichiarato di aver riconosciuto, dal 1° gennaio 2019 all'11 novembre 2020, 338 recessi e di aver limitato la propria attività, dal 1° gennaio 2020, alla sola manutenzione dei dispositivi di depurazione dell'acqua.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 11 gennaio 2021 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

25. Con parere pervenuto in data 2 febbraio 2021, la suddetta Autorità ha sostenuto la realizzazione della piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line* in quanto il mezzo *internet* è uno strumento idoneo a incidere e amplificare la scorrettezza della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

26. La pratica contestata alla società Calypso S.r.l.s. nell'ambito del presente procedimento consiste nella promozione, con modalità ingannevoli ed aggressive, di un kit di filtrazione e purificazione dell'acqua potabile (per uso domestico) e del connesso servizio dodicennale di manutenzione, anche attraverso la diffusione, sul sito *internet* del professionista, alla pagina <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>, di informazioni idonee ad ingenerare un eccessivo allarmismo sulla scarsa qualità dell'acqua potabile.

27. In particolare, l'induzione alla sottoscrizione del contratto è avvenuta sulla base di informazioni omissive e fuorvianti sia con riferimento alla salubrità dell'acqua del rubinetto e ai connessi rischi per la sicurezza personale, che

¹¹ [Cfr. doc. n. 9 e all. 1 (n. 14 e 27) al doc. n. 28 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹² [Doc. n. 31 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹³ [www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4528&area=acqua_potabili&menu=dieta.]

¹⁴

[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44584/9789241548151_eng.pdf;jsessionid=9CC8888530C0E555F29EB5D77992B285?sequence=1]

in relazione alle caratteristiche principali dell'offerta: le modalità di pagamento del corrispettivo, la possibilità di ridurre il costo sostenuto grazie a detrazioni fiscali, le effettive caratteristiche del servizio di manutenzione. La stessa modulistica utilizzata dal professionista, acquisita agli atti, risulta inadeguata a rappresentare con chiarezza e immediatezza le effettive condizioni di vendita.

28. Da tale punto di vista, dunque, la condotta del professionista nella fase di "aggancio" del consumatore, attraverso un primo contatto telefonico e al momento della prima visita domiciliare, risulta ingannevole e omissiva ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. b) e d), e 22, comma 1, del Codice del Consumo riguardo alle caratteristiche principali del prodotto, al prezzo, al modo in cui lo stesso è calcolato e all'esistenza di uno specifico beneficio fiscale.

29. L'induzione in errore è stata realizzata anche attraverso l'informativa resa alla pagina web <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>, la quale risulta ingannevole ex artt. 22 e 23, comma 1, lett. n), del Codice del Consumo in quanto, in detto contesto, il professionista omette di riferire che l'assunzione dell'acqua di rubinetto consente un apprezzabile apporto di minerali¹⁵ suggerendo, piuttosto, un inesistente contrasto tra le prescrizioni dell'OMS e la normativa sulla qualità dell'acqua potabile in tema di concentrazioni massime ammissibili di nitrati e potenziali rischi cancerogeni.

30. Inoltre, in numerose fattispecie contrattuali Calypso ha ostacolato l'esercizio del recesso: infatti, il funzionario commerciale ha fissato l'appuntamento per discutere le modalità di pagamento decorsi 14 giorni dalla stipula del contratto, quando, cioè, risultava già spirato il termine per esercitare il diritto di recesso. In tal modo, gli agenti del professionista hanno potuto proporre ai consumatori, ormai impossibilitati a liberarsi dal vincolo contrattuale senza spese, modalità e tempistiche di pagamento del corrispettivo differenti e più onerose rispetto a quelle riportate nel modulo di ordine. La condotta del professionista è risultata, dunque, idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta dei consumatori, in violazione dell'articolo 24 del Codice del Consumo.

31. In conclusione, il comportamento descritto al punto II del presente provvedimento appare integrare una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 21, comma 1, lett. b) e d), 22, comma 1, 23, comma 1, lett. n), e 24 del Codice del Consumo in quanto idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e a condizionarne indebitamente la libertà di scelta in ragione degli ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali, tra cui il diritto di recesso.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

33. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

34. Con riferimento alle condizioni economiche del professionista, l'ultimo bilancio di Calypso S.r.l.s. indica che la società ha realizzato ricavi, al 31 dicembre 2019, pari a 1.588.262 € e un utile di oltre 90.000 €. La documentazione contabile prodotta dal professionista e relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 novembre 2020, tuttavia, evidenzia ricavi per 18.615 € e perdite per 106.380 €.

35. Con riferimento alla gravità della violazione, va considerato il pregiudizio arrecato ai consumatori ingannati in ordine alle caratteristiche rilevanti del servizio offerto e impossibilitati a recedere dal vincolo contrattuale senza spese. La condotta aggressiva del professionista si è, dunque, tradotta per i consumatori in un effettivo danno economico, in quanto i medesimi sono stati costretti a subire modalità e tempistiche di pagamento differenti rispetto a quelle individuate nel modulo d'ordine, nonché a pagare corrispettivi quasi triplicati rispetto al prezzo base concordato.

36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dalla società Calypso S.r.l.s. almeno a decorrere dal mese di giugno 2019 (data delle prime evidenze raccolte)¹⁶ ed è ancora in corso limitatamente alla diffusione dell'informativa alla pagina web <https://www.calypsosrls.it/perche-depurare-lacqua>, avendo il professionista ristretto, dal 2020, la propria attività aziendale al servizio di manutenzione dei dispositivi di depurazione dell'acqua¹⁷.

37. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Calypso S.r.l.s. nella misura di 40.000 € (quarantamila euro).

38. Inoltre, in considerazione della limitazione del *business* al servizio di manutenzione e della situazione economica in cui versa il professionista, che presenta nel 2020 condizioni economiche non positive come risultanti dalla documentazione contabile prodotta, si ritiene congruo ridurre l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Calypso S.r.l.s. alla misura di 30.000 € (trentamila euro).

¹⁵ *[Come risultato di fenomeni naturali di cessione da rocce e terreni a contatto con l'acquifero.]*

¹⁶ *[Cfr. doc. n. 1 dell'indice del fascicolo istruttorio.]*

¹⁷ *[Cfr. docc. n. 28, n. 30 e n. 32 dell'indice del fascicolo istruttorio.]*

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta aggressiva ai sensi degli artt. artt. 21, comma 1, lett. b) e d), 22, comma 1, 23, comma 1, lett. n), e 24 del Codice del Consumo, in quanto idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e a condizionarne indebitamente la libertà di scelta.

DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Calypso S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. b) e d), 22, comma 1, 23, comma 1, lett. n), e 24 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
- b) di irrogare alla società Calypso S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli